

XIV legislatura

**Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150)**

(Atto del Governo n. 544)

Novembre 2005  
n. 167



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Laura Baronciani  
dott.ssa Carla Di Falco  
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio  
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

.....

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)  
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista  
sig. Cristiano Lenzini  
dott. Vincenzo Bocchetti  
dott. Maurizio Sole

## I N D I C E

<b>Premessa</b> .....	pag.	1
<b>Titolo I</b> (Istituzione della Scuola superiore della magistratura) .....	pag.	1
<b>Capo I</b> (Finalità e funzioni) .....	pag.	1
<b>Articolo 1</b> (Scuola superiore della magistratura) .....	pag.	1
<b>Articolo 2</b> (Finalità) .....	pag.	3
<b>Capo II</b> (Organizzazione).....	pag.	4
<b>Sezione I</b> (Statuto e organi) .....	pag.	4
<b>Articoli 3 e 4</b> .....	pag.	4
<b>Sezione II</b> (Il comitato direttivo).....	pag.	4
<b>Articoli da 5 a 10</b> .....	pag.	4
<b>Sezione III</b> (Il presidente) .....	pag.	6
<b>Articolo 11</b> (Funzioni).....	pag.	6
<b>Sezione IV</b> (I comitati di gestione).....	pag.	7
<b>Articoli da 12 a 17</b> .....	pag.	7
<b>Titolo II</b> (Disposizioni sul tirocinio degli uditori giudiziari) .....	pag.	9
<b>Capo I</b> (Disposizioni generali).....	pag.	9
<b>Articoli 18 e 19</b> .....	pag.	9
<b>Capo II</b> (Sessione presso la scuola) .....	pag.	9
<b>Articolo 20</b> (Contenuto e modalità di svolgimento) .....	pag.	9
<b>Capo III</b> (Sessione presso gli uffici giudiziari) .....	pag.	11
<b>Articolo 21</b> (Contenuto e modalità di svolgimento).....	pag.	11

<b>Capo IV</b> (Valutazione finale).....	pag. 12
<b>Articolo 22</b> (Procedimento) .....	pag. 12
<b>Titolo III</b> (Disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati) .....	pag. 13
<b>Capo I</b> (Disposizioni generali).....	pag. 13
<b>Articolo 23</b> (Tipologia dei corsi) .....	pag. 13
<b>Capo II</b> (Corsi di formazione e di aggiornamento professionale).....	pag. 14
<b>Articoli da 24 a 26</b> .....	pag. 14
<b>Capo III</b> (Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori) ...	pag. 17
<b>Articoli 27 e 28</b> .....	pag. 17
<b>Capo IV</b> (Valutazioni periodiche dei magistrati) .....	pag. 18
<b>Sezione I</b> (Prima valutazione) .....	pag. 18
<b>Articoli da 29 a 31</b> .....	pag. 18
<b>Sezione II</b> (Valutazioni successive) .....	pag. 19
<b>Articoli da 32 a 36</b> .....	pag. 19
<b>Titolo IV</b> (Disposizioni finali).....	pag. 20
<b>Articoli da 37 a 39</b> .....	pag. 20

## **Premessa**

Il presente schema di decreto è emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 150 del 25 luglio 2005. Si rammenta che l'articolo 2, comma 37, della medesima legge delega autorizza per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura la spesa massima di 6.946.950 euro per l'anno 2005 e 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006.

## **TITOLO I**

### **Istituzione della Scuola superiore della magistratura**

#### **Capo I**

#### **Finalità e funzioni**

#### **Articolo 1**

*(Scuola superiore della magistratura)*

L'articolo istituisce la Scuola superiore della magistratura, indicandone la forma giuridica e le caratteristiche, con tre sedi a competenza interregionale. La Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, o comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.

La RT, relativamente all'approntamento e al funzionamento delle istituende strutture individua i seguenti oneri a carico dello Stato:

Descrizione	2005	2006 e seguenti
<b>Arredi ed attrezzature (canoni annuali)</b>		
a) sede centrale		600.000
b) altre sedi		1.116.000
Totale	858.000	1.716.000
<b>Locazione immobili (canoni annuali)</b>		
a) sede centrale		400.000
b) altre sedi		716.456
Totale	558.228	1.116.456
<b>Spese di funzionamento (importi annui)</b>		
a) sede centrale		900.000
b) altre sedi		1.717.044
Totale	1.308.522	2.617.044
<b>Importo complessivo</b>	<b>2.724.750</b>	<b>5.449.500</b>

*Al riguardo, occorre evidenziare che la RT, all'indicazione degli importi finali necessari per l'approntamento e il funzionamento della Scuola, non aggiunge ulteriori informazioni. In particolare, non è esplicitato il processo attraverso il quale si giunge alla determinazione degli importi complessivi. Andrebbero inoltre chiarite le cause dello scostamento di oneri tra la sede centrale e le altre sedi della Scuola.*

*A latere, può essere utile raffrontare tali dati con la RT del 31 gennaio 2005 relativa alla legge delega, che prevedeva, con riferimento alla Scuola, oltre alla sede centrale, tre sedi decentrate che nel testo in esame sono ridotte a due. Rispetto a tali indicazioni, alla diminuzione delle sedi decentrate ha fatto riscontro anziché una loro riduzione, un aumento per ciascuna sede delle spese per arredi, attrezzature e di funzionamento. Di converso, per le medesime spese si è registrata una riduzione per la sede centrale e considerando anche le spese per locazione degli immobili la spesa complessiva attualmente preventivata è rimasta invariata rispetto alle precedenti quantificazioni. Sul punto appare opportuno un chiarimento.*

*Ancora, si rileva che la quantificazione dell'onere per l'anno 2005 appare sovradimensionata, atteso che l'efficacia del presente schema di decreto decorre dal*

*novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e che tale termine ricadrà presumibilmente nell'anno 2006.*

*Andrebbe inoltre chiarito se agli oneri derivanti dal personale di cui si avvale la Scuola (già in organico o comandato da altre amministrazioni) possa farsi fronte con le ordinarie dotazioni organiche del Ministero della giustizia e se l'utilizzo di detto personale non sia suscettibile di creare problemi operativi in altri uffici del medesimo Ministero.*

*Con riferimento al personale comandato e al fine di valutare la sostenibilità dell'onere connesso appare opportuna una distinta indicazione del numero di unità a cui ricorrere.*

## **Articolo 2**

*(Finalità)*

La norma indica le finalità della Scuola in quelle inerenti il tirocinio e l'aggiornamento professionale degli uditori giudiziari e dei magistrati, la promozione di studio e interscambio con analoghe istituzioni straniere. La Scuola per le attività di tirocinio e aggiornamento professionale è composta in due distinte articolazioni.

La RT non considera direttamente la norma.

*Al riguardo, atteso che in RT non si è proceduto ad una separata quantificazione degli oneri connessi alla promozione di iniziative e scambi culturali, nonché all'offerta di formazione di magistrati stranieri, occorre precisare se tali oneri sono ricompresi in quelli relativi alle spese di funzionamento.*

## **Capo II**

### **Organizzazione**

#### **Sezione I**

##### **Statuto e organi**

##### **Articoli 3 e 4**

Le norme attribuiscono alla Scuola autonomia statutaria e regolamentare e individuano i suoi organi nel comitato direttivo, nel presidente e nei comitati di gestione.

La RT non considera la norma.

*Al riguardo, nulla da osservare.*

#### **Sezione II**

##### **Il comitato direttivo**

##### **Articoli da 5 a 10**

Le norme prevedono in particolare:

- la composizione e le funzioni del comitato direttivo (art. 5);
- chi è chiamato a farne parte e le cause di cessazione dalla carica (art. 6);
- le regole di funzionamento del comitato direttivo (art. 7);
- l'indipendenza dei componenti (art. 8)



- le cause di incompatibilità dell'ufficio di componente il comitato (art. 9);
- il trattamento economico dei componenti, consistente in una indennità di funzione per il presidente e un gettone di presenza per i componenti del comitato direttivo. Tale trattamento è determinato con decreto ministeriale tenendo presente quelli attribuiti per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della P.A..

La RT associa alle disposizioni i seguenti oneri:

Descrizione	2005	2006 e seguenti
Indennità direttore	10.000	20.000
gettone di presenza (€ 600 x 7 x 2 x 11)	46.200	92.400
<b>Totale</b>	<b>56.200</b>	<b>112.400</b>

Per l'anno 2005 la RT stima una attività del comitato di 5,5 mesi, mentre a decorrere dal 2006 si prevede che lo stesso svolga attività per 11 mesi all'anno. Si stima inoltre che il comitato si riunisca due volte al mese. L'indennità del presidente è stabilita in 20.000 euro annui mentre il gettone di presenza è stimato in 600 euro per componente.

*Al riguardo, con riferimento al 2005 si ribadisce quanto osservato all'articolo 1 circa la possibile sovrastima della quantificazione dell'onere.*

*Con riferimento al numero di sedute che il comitato è chiamato a svolgere si segnala che presumibilmente nella fase di avvio delle attività il suddetto comitato potrebbe essere chiamato ad un carico di lavoro superiore all'ordinario (si pensi all'adozione dello statuto, dei regolamenti, le nomine dei membri, i comitati di gestione) svolgendo quindi un numero di sedute superiori a quelle stimate in RT (due al mese). Inoltre, andrebbero assunti i criteri alla base della determinazione delle sedute mensili in numero di due. In particolare, andrebbe chiarito se esse rappresentano una media mensile delle presumibili sedute che si*

*svolgeranno nell'arco dell'anno o se le stesse sono state stimate mensilmente sulla base della tipologia di attività che svolgerà il comitato.*

*Atteso poi che l'indennità di funzione e il gettone di presenza sono determinati in base al trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della P.A. e al fine di fornire un giudizio di congruità, andrebbe chiarito il corrispondente importo dei trattamenti in questione presso la predetta S.S.P.A..*

*Ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa la mancata considerazione in RT degli eventuali oneri connessi alle missioni dei componenti il comitato direttivo.*

### **Sezione III**

#### **Il presidente**

#### **Articolo 11**

*(Funzioni)*

La norma elenca le funzioni del presidente e individua nello statuto le modalità di sostituzione.

La RT non considera la norma.

*Al riguardo, andrebbe assicurata l'assenza di oneri relativamente alla sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento.*

## Sezione IV

### I comitati di gestione

#### Articoli da 12 a 17

Le disposizioni prevedono in particolare:

- la composizione del comitato di gestione, la sedi di riunione, nonché le funzioni dello stesso;
- la nomina dei componenti da parte del comitato direttivo, la durata della carica e le cause di cessazione dalla carica;
- le modalità di funzionamento del comitato di gestione e le eventuali astensioni dei componenti per conflitti di interesse;
- l'indipendenza dei componenti rispetto al comitato direttivo;
- le cause di incompatibilità con l'ufficio di componente il comitato di gestione;
- il trattamento economico dei componenti, consistente in un gettone di presenza per ciascuna seduta. Tale trattamento è stabilito con decreto ministeriale tenendo conto di quello analogo attribuito per funzioni simili presso la S.S.P.A.. Ulteriore riconoscimento è il rimborso delle spese di trasferta per coloro che si recano fuori sede.

La RT quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni secondo quanto evidenziato nella tabella sottostante:

Descrizione	2005	2006 e seguenti
gettone di presenza	33.000	66.000
spese di trasferta	33.000	66.000
<b>Totale</b>	<b>66.000</b>	<b>132.000</b>

Le ipotesi assunte a base della quantificazione presuppongono la presenza di due comitati di gestione, due sedute mensili per undici mesi di attività e un gettone di presenza dell'importo di 300 euro; inoltre, è stimato un numero di trasferte annue pari a 8 per ciascun componente il comitato, il cui costo pro-capite per trasferta ammonta a 822 euro.

*Al riguardo, con riferimento agli oneri quantificati per l'anno 2005, si ribadisce quanto osservato all'articolo 1 circa la possibile sovrastima della quantificazione.*

*Al fine di valutare la congruità del gettone di presenza andrebbe esplicitato il trattamento corrisposto per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della P.A..*

*Con riferimento alle spese di trasferta si osserva che l'ipotesi assunta dalla RT presuppone che la trasferta presso un'altra sede della Scuola duri al massimo due giorni. Al fine di escludere ulteriori oneri appare utile una conferma in tal senso da parte del Governo.*

*Ulteriore chiarimento andrebbe fornito relativamente ai criteri utilizzati per determinare in due il numero di sedute mensili del comitato e alla presumibile maggior frequenza delle stesse nella fase di implementazione della Scuola.*

*Inoltre, andrebbe chiarito il motivo per cui nelle sedute presso la sede individuata in base all'articolo 12, comma 2, non si ritengano spettanti le eventuali spese di trasferta per i componenti che provengono da un luogo diverso rispetto a quello dello svolgimento della seduta.*

## **TITOLO II**

### **Disposizioni sul tirocinio degli uditori giudiziari**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

#### **Articoli 18 e 19**

Le norme fissano la durata del tirocinio per uditori giudiziari in ventiquattro mesi, articolato in due sessioni, di cui la prima della durata di sei mesi si effettua presso la Scuola e la seconda di diciotto mesi si effettua presso gli uffici giudiziari di primo grado.

La RT non esamina la norma.

*Al riguardo, nulla da osservare.*

#### **Capo II**

#### **Sessione presso la scuola**

#### **Articolo 20**

*(Contenuto e modalità di svolgimento)*

La norma determina il contenuto dei corsi teorico-pratico della prima sessione tenuti presso la Scuola. Tale sessione deve tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia dell'uditore giudiziario. Viene attribuito al comitato di gestione la scelta dei docenti dei

corsi contraddistinti da elevata competenza e professionalità tra i quali vengono individuati i tutori degli uditori giudiziari.

Si prevede infine, al termine della sessione, la compilazione da parte dei docenti di una scheda valutativa, trasmessa al comitato di gestione, per ciascun uditore giudiziario loro assegnato.

La RT quantifica gli oneri sostenuti per i docenti titolari dei corsi per il tirocinio degli uditori giudiziari unitamente a quelli per i docenti dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché dei docenti dei corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori. La spesa complessiva ammonta a 2.800.000 euro a decorrere dal 2006 e determinata moltiplicando il numero di docenti utilizzati (20) per il trattamento economico annuo previsto (140.000 euro). Per il solo anno 2005 è prevista una spesa relativa al solo secondo semestre e ammontante a 1.400.000 euro.

*Al riguardo, con riferimento all'esercizio finanziario 2005, si ribadiscono le osservazioni riportate all'articolo 1 del presente schema di decreto circa la sovrastima della quantificazione.*

*Al fine di esprimere un giudizio di congruità delle somme quantificate in RT andrebbero fornite poi maggiori informazioni circa la determinazione del corpo docente in 20 unità e il processo metodologico utilizzato per calcolare il trattamento economico degli stessi. In particolare, andrebbero evidenziati i carichi di lavoro e il numero medio di corsisti per ciascun docente e le diverse componenti del trattamento economico comprese quelle a carico dell'Amministrazione.*

*Inoltre, occorrerebbe chiarire se per il docente che svolge attività di tutoraggio è previsto un diverso trattamento economico.*

*Con riferimento agli oneri a carico dello Stato per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai partecipanti ai corsi, si rinvia poi a quanto osservato ai successivi articoli da 24 a 26.*

### **Capo III**

#### **Sessione presso gli uffici giudiziari**

##### **Articolo 21**

*(Contenuto e modalità di svolgimento)*

La norma articola in tre periodi la seconda sessione del tirocinio presso gli uffici giudiziari della durata rispettivamente, di sette mesi (presso i tribunali), tre mesi (presso le procure della Repubblica) e otto mesi (presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell'uditore). Il programma di tirocinio approvato dal comitato di gestione per ciascun uditore tende a garantire un'adeguata formazione nei settori civile e penale e nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere. Il comitato di gestione individua altresì i magistrati affidatari presso ciascun ufficio giudiziario. Tali magistrati al termine della sessione compilano, per ciascun uditore, una scheda valutativa da trasmettere al comitato di gestione.

La RT non considera la norma.

*Al riguardo, nel silenzio della RT, appare utile chiarire gli aspetti finanziari della sessione del tirocinio degli uditori giudiziari presso gli uffici giudiziari. In particolare, andrebbe chiarito se il raggiungimento di un'adeguata formazione e di una specifica preparazione dell'uditore giudiziario possa essere soddisfatto nell'ambito dell'ordinaria*

*attività dell'uditore presso i rispettivi uffici in cui viene assegnato ovvero renda necessari appositi percorsi formativi, con conseguenti maggiori oneri.*

*Similmente, andrebbe chiarita la portata finanziaria della previsione per la quale il programma di tirocinio deve svolgersi nel capoluogo del distretto di residenza dell'uditore, salva diversa autorizzazione per gravi e motivate esigenze.*

*Ulteriore implicazione onerosa potrebbe riscontrarsi nella individuazione del magistrato affidatario. Sul punto andrebbe chiarito se tale ulteriore incarico del magistrato avvenga senza oneri a carico dello Stato.*

## **Capo IV**

### **Valutazione finale**

#### **Articolo 22**

*(Procedimento)*

La disposizione prevede al termine del periodo di tirocinio ordinario la formulazione di un giudizio di idoneità da parte del comitato di gestione. Tali giudizi sono trasmessi al CSM che delibera, a sua volta, sulla idoneità di ciascun uditore. In caso di valutazione negativa l'uditore svolge un nuovo tirocinio della durata complessiva di un anno, con i medesimi contenuti del precedente ma per un periodo per ciascun ufficio più breve. Alla seconda deliberazione negativa si determina la cessazione del rapporto di impiego dell'uditore giudiziario.

La RT non contempla la norma



*Al riguardo, occorre chiarire se nella determinazione degli oneri connessi ai corsi di tirocinio per uditore giudiziario è stata considerata anche l'ipotesi del corso suppletivo in caso di valutazione negativa.*

### **TITOLO III**

## **Disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati**

### **Capo I**

## **Disposizioni generali**

### **Articolo 23**

*(Tipologia dei corsi)*

L'articolo affida al comitato di gestione il compito di approvare il piano dei corsi finalizzati alla formazione (anche per il passaggio a funzioni superiori) e all'aggiornamento professionale dei magistrati.

La RT non esamina la norma.

*Al riguardo, nulla da osservare.*

## **Capo II**

### **Corsi di formazione e di aggiornamento professionale**

#### **Articoli da 24 a 26**

Le disposizioni introducono l'obbligo per tutti i magistrati di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento ogni cinque anni. Per consentire agli stessi la partecipazione ai corsi viene riconosciuto un periodo di congedo retribuito. I corsi hanno una durata di due settimane e la partecipazione ad un ulteriore corso di aggiornamento è consentito solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione. Al termine del corso il comitato di gestione formula una sintetica valutazione che è inserita nel fascicolo personale del magistrato e tenuta in considerazione dal CSM nelle proprie determinazioni.

La RT quantifica le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai partecipanti ai corsi tenuti presso la Scuola con riferimento complessivamente ai corsi di tirocinio per uditori giudiziari, ai corsi di formazione e aggiornamento dei magistrati nonché ai corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori.

Il prospetto seguente mostra il riepilogo delle spese in esame:

Descrizione	N. corsi	N. giornate	partecipanti	rientri settimanali	vitto e alloggio 2005	vitto e alloggio 2006 e succ.	viaggio 2005	viaggio 2006 e succ.
Corso tirocinio uditore giudiz.	3	78	30	24	702.000	1.404.000	108.000	216.000
Corso formaz. e agg. magistrati	50	6	30	2	900.000	1.800.000	150.000	300.000
Corso formaz. funz. superiori	20	12	30	4	720.000	1.440.000	120.000	240.000
<b>Totale</b>					<b>2.322.000</b>	<b>4.644.000</b>	<b>378.000</b>	<b>756.000</b>

Per le spese di vitto e alloggio viene stimato una spesa pro-capite di 200 euro, mentre per le spese di viaggio l'importo pro-capite previsto è di 100 euro. Il costo complessivo per il 2005 ammonta a 2.700.000 euro, mentre a decorrere dal 2006 la spesa complessiva è di 5.400.000 euro.

*Al riguardo, andrebbe in primo luogo precisato in base a quali criteri sono stati determinati il numero dei corsi annuali sia per gli uditori giudiziari che per i magistrati. Infatti, in base a quanto emerge dalla RT, sembra che il numero di uditori coinvolti annualmente sia al massimo di novanta unità, mentre il numero di partecipanti magistrati dovrebbe essere di 2.100 unità, di cui 1.500 per i corsi di formazione e aggiornamento professionale e 600 per i corsi per il passaggio a funzioni superiori.*

*Con riferimento al numero di uditori coinvolti nei corsi di tirocinio occorre chiarire in base a quale criterio esso sia stato determinato. Si fa presente che le immissioni annuali in ruolo degli stessi devono essere idonee a consentire, in un arco temporale pari alla durata media del servizio dei magistrati, il completo avvicendamento del personale in servizio<sup>1</sup>.*

*Analogo chiarimento va fornito con riferimento al numero dei magistrati partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale. Infatti, in base ai dati forniti dalla RT,*

<sup>1</sup> Considerando un periodo medio di servizio di 40 anni e i circa 9.000 magistrati in servizio, si ottiene un numero di uditori da immettere in servizio superiore alle duecento unità all'anno.

*considerando che un magistrato deve svolgere il predetto corso ogni cinque anni, nell'arco di tale periodo i magistrati coinvolti sarebbero 7.500 a fronte di un organico superiore alle 9.000 unità<sup>2</sup>.*

*Altro chiarimento va fornito circa i criteri adottati per determinare il numero di giornate di aula per ciascun corso. A tal proposito si fa presente che la durata del corso per il tirocinio degli uditori presso la scuola ha una durata di sei mesi e considerando una settimana lavorativa su cinque giorni, il numero dei potenziali giorni di aula potrebbe essere al massimo di 130 giorni. Con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento professionale si osserva che la norma indica in due settimane consecutive la durata degli stessi per cui, assumendo le ipotesi della RT, le giornate di aula dovrebbero essere tre per ogni settimana. Sul punto andrebbero chiariti i motivi per cui con riferimento ad una medesima durata (corso di formazione e aggiornamento e corso di formazione per passaggio funzioni superiori) si prevedono giornate di aula differenti.*

*Circa il numero di rientri settimanali per ciascun corso si segnala poi una possibile sottostima degli stessi. Infatti, con riferimento al tirocinio per uditori le settimane del corso potrebbero essere 26. Inoltre, andrebbe chiarito il motivo per cui con riferimento ad una medesima durata di due settimane dei corsi per magistrati si stima un numero di rientri differente.*

---

<sup>2</sup> Dato tratto dal sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura.

## Capo III

### Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori

#### Articoli 27 e 28

Le norme prevedono lo svolgimento di corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori dei magistrati. I corsi teorico-pratici della durata di due settimane sono tenuti da professori universitari, associati, straordinari ed ordinari in materie giuridiche, da magistrati con determinati requisiti, anche a riposo e da avvocati dello Stato con una determinata anzianità di servizio. Ciascun magistrato ha il diritto di parteciparvi attribuendogli un periodo di congedo retribuito. È previsto il differimento della partecipazione ma per un periodo non superiore a sei mesi. Al termine del corso ogni docente esprime un parere su ciascun partecipante.

La RT considera le disposizioni unitamente a quelle relative all'articolo 20 comma 1 e 2, all'articolo 24 comma 1 e all'articolo 25 comma 1.

*Al riguardo, si fa riferimento a quanto osservato ai predetti articoli.*

## **Capo IV**

### **Valutazioni periodiche dei magistrati**

#### **Sezione I**

#### **Prima valutazione**

#### **Articoli da 29 a 31**

Le norme prevedono l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento e di formazione professionale per i magistrati che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, non hanno effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirente, o viceversa. Al termine del corso il comitato di gestione effettua una sintetica valutazione finale da inserire nel fascicolo personale del magistrato e il CSM ne tiene conto per le proprie determinazioni relative al magistrato medesimo.

All'esito del corso il CSM esprime un giudizio di idoneità del magistrato all'esercizio definitivo delle funzioni giudiziarie in base ad una serie di parametri e in caso di esito negativo il giudizio da parte del CSM viene ripetuto per non più di due volte a distanza di un periodo minimo di due anni. Tre giudizi consecutivi con esito negativo comportano la dispensa dal servizio del magistrato ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.

La RT non considera le norme.

*Al riguardo, analogamente a quanto osservato al precedente articolo 22, occorre chiarire se nella quantificazione degli oneri per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento e formazione professionale si è tenuto conto dei corsi connessi alla prima valutazione. In caso*

*contrario, si rappresenta l'esigenza di una quantificazione aggiuntiva e della relativa copertura finanziaria.*

*Con riferimento alla valutazione del magistrato da parte del CSM, andrebbe chiarito se tale attività può essere svolta nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio per esso previsti o rappresenta, in quanto attività aggiuntiva, un onere suppletivo.*

## **Sezione II**

### **Valutazioni successive**

#### **Articoli da 32 a 36**

Le norme prevedono la valutazione di professionalità, da parte del CSM, dei magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità o non hanno conseguito l'idoneità nei suddetti concorsi. Tali valutazioni avvengono al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura. Ogni valutazione è preceduta da un corso di aggiornamento e formazione professionale, non soggetto a differimento, che termina con un giudizio trasmesso al CSM. In caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi il magistrato è dispensato dal servizio. Solo se il magistrato è stato valutato positivamente dal CSM può usufruire del passaggio alla quinta, sesta e settima classe stipendiale.

La RT non considera la norma.

*Al riguardo, si ribadisce quanto affermato ai precedenti articoli da 29 a 31.*

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Articoli da 37 a 39**

Le norme in esame dispongono la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla applicazione del presente schema di decreto. Si stabilisce inoltre che agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede con le ordinarie risorse del Ministero della giustizia. Si provvede altresì alla abrogazione di una serie di norme, fermo restando le ulteriori abrogazioni che il legislatore delegato è chiamato a svolgere nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 2005.

*Nulla da osservare al riguardo.*



Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it